

# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "OVEST 2" BRESCIA

Via Interna n. 22 – 25127 BRESCIA Tel. 030/301366 – Fax 030/3702862 Codice meccanografico: BSIC886005- Codice Fiscale: 98093020174

e-mail istituzionale: bsic886005@istruzione.it e-mail PEC: bsic886005@pec.istruzione.it

Sito web: www.icovest2brescia.edu.it

# REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO NELLA SCUOLA

Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto

Approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 12/10/2020, con delibera n. 22/20

Deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 17/11/2020, n. 30/2

#### Premessa

La scuola, in quanto luogo di formazione, inclusione e accoglienza, pone tra i suoi obiettivi primari il raggiungimento del benessere di ciascun singolo studente: la salute e la serenità psico-fisica della persona rappresentano infatti condizioni imprescindibili per il conseguimento di tutti gli altri obiettivi educativi e didattici che la scuola si pone.

In questo contesto vuole inserirsi il Regolamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberullismo. Esso, in linea con la normativa vigente e insieme al Patto Educativo di Corresponsabilità, funge da codice di riferimento per tutto l'istituto in materia di bullismo e cyberbullismo. Suo obiettivo primario è quello di definire un protocollo di comportamento, chiaro e accessibile a tutti, per prevenire, individuare e contrastare all'interno dell'istituto qualsiasi atto riconducibile al bullismo e al cyberbullismo, e più in generale qualsiasi forma di violenza.

Per bullismo si intende un abuso di potere che si concretizza in tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso, messe in atto da parte di un adolescente (il bullo), o da parte di un gruppo, nei confronti di un altro adolescente percepito come più debole (la vittima). Il bullismo si caratterizza, rispetto ad altre forme di aggressione o di violenza, per la presenza simultanea di questi tre elementi:

- intenzionalità: il comportamento del bullo è teso ad arrecare intenzionalmente danno all'altra persona;
- **ripetizione**: l'atteggiamento aggressivo nei confronti della vittima si ripete nel tempo;
- squilibrio di potere: la vittima non riesce a difendersi.

Il bullismo si sviluppa in un gruppo di pari all'interno del quale, di norma, ciascun componente riveste uno specifico ruolo. I ruoli giocati dalle persone coinvolte possono essere ricondotti ai seguenti:

- bullo: è di solito il più forte e il più popolare all'interno del gruppo dei coetanei; ha forte bisogno di autoaffermazione e di potere. Mostra estrema difficoltà nell'autocontrollo e nel rispetto delle regole e scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni. Spesso non mostra sensi di colpa;
- o **gregari**: sono i sostenitori del bullo che ne rafforzano il comportamento intervenendo direttamente nelle azioni di violenza;
- vittima: è chi subisce aggressioni, prepotenze o offese, spesso legate ad una sua caratteristica particolare rispetto al gruppo (l'aspetto fisico, la religione e la cultura, eventuali disabilità, etc....). È più debole rispetto agli altri, ha una bassa autostima, è di norma isolato e fatica a stringere relazioni con i pari. Esiste anche la figura della vittima provocatrice che si caratterizza per la messa in atto di atteggiamenti fastidiosi o provocatori che attirano l'attenzione del bullo;
- osservatori: sono il gruppo di coetanei in presenza dei quali normalmente si verificano gli atti di bullismo.
   Per lo più essi non intervengono né denunciano l'azione agli adulti (maggioranza silenziosa), per paura di diventare a loro volta vittime del bullo o per mera indifferenzall fenomeno del bullismo può assumere forme differenti:
- bullismo diretto: a sua volta si divide in bullismo fisico (prendere a pugni o a calci, rubare o maltrattare gli oggetti personali della vittima,...) e bullismo verbale (insultare, deridere, offendere,...). Tra le forme di bullismo diretto è sempre più diffuso il bullismo discriminatorio legato al pregiudizio (razzista, contro i disabili,...);
- o **bullismo indiretto**: si concretizza in atti quali l'isolamento, l'esclusione dal gruppo, l'essere vittima di pettegolezzi..; è abbastanza comune nei gruppi di ragazze.

Per **cyberbullismo** si intende un attacco continuo, offensivo, ripetuto ed intenzionale, messo in atto sistematicamente da un individuo, o da un gruppo di individui, nei confronti di una persona che non può facilmente difendersi; esso viene perpetrato attraverso l'uso di mezzi elettronici o sfruttando gli strumenti della rete.

I rischi di un atto di bullismo che avviene attraverso la rete sono numerosi e assai gravi:

**anonimato**: la vittima può non conoscere l'identità del suo persecutore, che si nasconde dietro un nickname o un nome falso;

- rapida diffusione: la vittima può vedere la propria immagine danneggiata in brevissimo tempo in una comunità molto ampia, considerando che la diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito;
- **permanenza nel tempo**: i contenuti offensivi condivisi online, in quanto difficili da rimuovere, possono apparire a più riprese in luoghi diversi;
- distanza tra bullo e vittima: il cyberbullo non vede le reazioni della vittima ai propri
  comportamenti e spesso non è pienamente consapevole del danno che arreca (manca un feedback
  emotivo); ciò rende il bullo più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo.

Sono riconducibili al cyberbullismo le seguenti condotte:

- harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di messaggi offensivi;
- **cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- flaming: litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- esclusione: estromissione intenzionale dall'attività online (es: dai gruppi WhatsApp);
- **denigrazione**: pubblicazione all'interno di comunità virtuali (newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet,...) di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- **outing estorto**: registrazione di confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato creando un falso clima di fiducia e loro inserimento integrale in un blog pubblico.
- **impersonificazione**: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- **sexting**: invio di messaggi via smartphone ed internet corredati da immagini a sfondo sessuale.

La nostra scuola si organizza e si adopera per prevenire (attraverso interventi di natura educativa) e contrastare (saper gestire gli episodi che potrebbero verificarsi, seguendo le giuste strategie) tale fenomeno, facendo conoscere e combattendo il bullismo e il cyberbullismo in tutte le sue forme, così come previsto:

- dagli artt. 3 33 34 della <u>Costituzione italiana;</u>
- dalla direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante <u>Linee di indirizzo generali ed azioni a</u> <u>livello</u> <u>nazionale per la prevenzione e lotta al bullismo;</u>
- dalla direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007 recante <u>Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;</u>
- dalla direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante <u>Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con <u>prticolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini,filmati o registrazioni vocali;</u>
  </u>
- dalla direttiva MIUR n.1455 del 10 novembre 2006;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante <u>Statuto delle studentesse e degli studenti</u>;
- dalla nota MIUR n.2519 del 13 aprile 2015 recante <u>Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo</u>;
- dalla <u>Dichiarazione dei diritti in Internet</u> del 14 luglio 2015;
- dalla Legge n.71 del 29 maggio 2017 recante <u>Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione</u> ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo;
- dall'aggiornamento MIUR dell'ottobre 2017 alle <u>Linee di orientamento per la prevenzione e</u> <u>il contrasto</u> <u>del cyberbullismo;</u>
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del *Codice penale*;
- dagli artt.2043-2047-2048 *Codice civile*;
- dal <u>Regolamento di disciplina e dalla relativa integrazione</u> dell'IC OVEST 2
- dal <u>Patto educativo di corresponsabilità</u> dell'IC OVEST 2

# l'Istituto Comprensivo OVEST 2 BRESCIA

acquisita la Delibera del Collegio Docenti del vista la Delibera del Consiglio di Istituto del

## emana il seguente

# REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

#### Art. 1

La Premessa è parte integrante del presente Regolamento e costituisce il quadro di insieme per la valutazione del comportamento degli alunni e la definizione delle azioni da intraprendere.

Tutti gli alunni hanno il diritto a svolgere il proprio percorso di formazione e crescita all'interno di un ambiente di apprendimento sicuro e sereno. Contemporaneamente tutti gli studenti si impegnano ad avere un atteggiamento inclusivo e rispettoso nei confronti delle differenze.

#### Art. 2

Qualsiasi atto di bullismo o cyberbullismo all'interno dell'istituto è ritenuto deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente. Atti e condotte riconducibili a bullismo o cyberbullismo sono citati nella Premessa del presente Regolamento e, con riferimento anche alle sanzioni, all' art.10.

Le condotte di bullismo o di cyberbullismo, anche se poste in essere in altro luogo e in altro tempo rispetto all'edificio e all'orario scolastico (es: messaggi offensivi inviati di notte dal pc di casa,..), se conosciute dagli operatori scolastici (docenti, dirigente) rientrano nelle azioni perseguibili a scuola, vista la funzione educativa di quest'ultima.

#### Art. 3

Nell'ambito della lotta al bullismo e cyberbullismo, il **Dirigente scolastico**:

- individua all'interno del personale scolastico un Referente per la prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed ATA;
- promuove azioni di sensibilizzazione ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo nell'ambito scolastico, in sinergia con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti per regole condivise di comportamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- vaglia le proposte del docente referente e dei docenti di classe di attivare azioni culturali ed educative rivolte agli studenti per fare acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

#### Art. 4

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, il Referente per la prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo:

- coordina le azioni di prevenzione e informazione per la prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, applica e condivide con i colleghi quanto indicato nel presente Regolamento e nel Protocollo di azione (allegato 1);
- propone azioni a supporto della prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano studenti, genitori e tutto il personale, anche in

- collaborazione con partner esterni alla scuola (servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze dell'ordine..);
- partecipa ad incontri organizzativi con i servizi sociali del Comune sul tema delle modalità di gestione del disagio;
- propone annualmente eventuali aggiornamenti o modifiche al presente Regolamento o al Protocollo di azione (allegato 1) per la gestione delle emergenze;
- in caso di emergenza, interviene tempestivamente seguendo i passaggi del Protocollo di azione (allegato 1), in collaborazione con il Dirigente, i colleghi, le famiglie ed eventualmente le forze dell'ordine;
- propone azioni di monitoraggio sul benessere degli alunni vittime in collaborazione con le famiglie, nonché azioni di recupero per alunni che hanno manifestato comportamenti riconducibili ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo.

#### Art. 5

Nell'ambito della lotta al bullismo e al cyberbullismo, il **Collegio Docenti** promuove scelte didattiche ed educative per la prevenzione di tali fenomeni, in eventuale collaborazione con altre scuole in rete.

#### Art. 6

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, il Consiglio di Classe:

- pianifica attività didattiche o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la conoscenza, la consapevolezza, la riflessione, il rispetto dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie proponendo progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

#### Art. 7

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, i docenti:

- sono attenti ai comportamenti dei propri alunni in ogni momento della vita scolastica;
- conoscono il contenuto del Regolamento e si attengono al Protocollo di azione in caso di emergenza;
- propongono in classe attività didattiche e momenti di riflessione finalizzati alla conoscenza del bullismo e cyberbullismo e alla diffusione di buone pratiche, consapevoli che l'istruzione ha un ruolo fondamentale tanto nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, quanto nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;

#### Art. 8

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, i genitori:

- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet, del proprio telefonino, del pc,..., mostra stati depressivi, ansiosi o di paura);
- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione istituite dalle scuole su comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente e le sanzioni previste contenuti nel Regolamento disciplinare d'istituto;

#### Art.9

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, gli studenti:

- conoscono il contenuto del presente Regolamento e le sanzioni/ i provvedimenti disciplinari cui può andare incontro chi adotta comportamenti da bullo o da cyberbullo;
- sono coinvolti in attività, iniziative, progetti atti a far conoscere il bullismo e il cyberbullismo per prevenirli e contrastarli;

- sono coscienti del disvalore della condotta del bullo o del cyberbullo. Lo stesso disvalore viene attribuito a chi omertosamente mostra indifferenza o a chi all'interno del gruppo rafforza la condotta aggressiva;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere (comprese le uscite didattiche e i viaggi di istruzione) non possono usare smartphone, cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente (a tal proposito si veda l'integrazione al Regolamento d'istituto sull'uso accettabile delle TIC.
- non possono, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.
- si impegnano ad imparare e a rispettare la netiquette e le regole basilari di rispetto degli altri quando sono connessi alla rete, facendo in particolare attenzione ai messaggi che inviano (e- mail, sms, mms, chat,..);
- si impegnano a contrastare l'hatespeech sul web, adottando i comportamenti previsti nei dieci punti del Manifesto della comunicazione non ostile;
- si impegnano a combattere il razzismo e la discriminazione nelle loro espressioni online e ad adottare comportamenti che contrastino messaggi discriminatori nonché ogni forma di violenza e odio, in linea con l'art.13 comma 2 della Dichiarazione dei diritti di Internet;

#### Art. 10

L'Istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurino come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto dai Regolamento di disciplina. Le sanzioni disciplinari che la scuola adotta come conseguenze degli atti di bullismo e cyberbullismo vogliono far riflettere sulla gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che tali fenomeni non sono in nessun caso accettati. Ogni provvedimento disciplinare terrà conto della rieducazione e del recupero dello studente. In quest'ottica è fondamentale la collaborazione con i genitori. È importante in particolare che le famiglie evitino di sottovalutare i fatti, giudicando azioni di bullismo o cyberbullismo come normali fenomeni facenti parti della crescita. L'alleanza tra adulti è determinante per contrastare simili atti. Si ricorda in questa sede che nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi, o comunque inadeguatezza o debolezza educativa, la scuola può procedere alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

Va considerato che ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo è spesso collegata la commissione di veri e propri reati **procedibili d'ufficio** (es: minaccia, lesione personale, stalking/atti persecutori, istigazione al suicidio, estorsione, violenza privata, sostituzione di persona, prostituzione minorile, delitti "sessuali",...) dei quali il Dirigente Scolastico non può omettere denuncia all'Autorità Giudiziaria. La minore età non sempre protegge dalle conseguenze penali del proprio comportamento.

Si riportano di seguito una sintesi della normativa sulla procedibilità penale nei confronti dei minori ed i comportamenti sanzionabili (alla data di emanazione del presente Regolamento).

Fino al compimento dei 14 anni i ragazzi non sono responsabili penalmente delle loro azioni: qualora essi commettano reati saranno i genitori a rispondere (sotto il profilo civile) delle loro condotte illegali. I minori con un'età compresa tra i 14 e i 18 anni, diversamente, possono essere penalmente imputabili, qualora vengano considerati capaci di intendere e di volere al momento della commissione del reato. In quest'ultimo caso, se la responsabilità penale dovesse essere accertata, il minore andrà incontro a misure e provvedimenti che rispondono a principi di giustizia minorile adatti all'età del ragazzo. In presenza di reato (commesso da soggetti ultraquattordicenni) è possibile presentare denuncia all'Autorità giudiziaria (o alla questura, ai carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale.

La legge 71/2017 (art. 7) aggiunge la possibilità di presentare al questore anche istanza di ammonimento: nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria (reato depenalizzato), diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete Internet nei confronti di altro minorenne, è possibile rivolgere al Questore un'istanza di ammonimento nei confronti del minore ultraquattordicenne autore della condotta molesta. L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l'istanza sia considerata fondata il Questore convocherà il minore responsabile, insieme ad almeno un genitore, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente, varieranno in base ai casi. La legge non prevede un termine di durata massima dell'ammonimento, ma specifica che i relativi effetti cesseranno al compimento della maggiore età.

# Comportamenti sanzionabili nello specifico di condotte ascrivibili al bullismo e le relative sanzioni

COMPORTAMENTO DA SANZIONARE	TIPOLOGIA DELLE	IN CASO DI
	SANZIONI	RECIDIVA
Mancanza di rispetto, linguaggio e gesti irriguardosi e offensivi verso gli altri.	В	С
Violenze psicologiche e/o minacce verso gli altri.	В	С
Aggressione verbale e violenze fisiche verso gli altri.	В	С
Pericolo e compromissione dell'incolumità delle persone.	С	

I consigli di classe o di interclasse definiranno inoltre i percorsi e le iniziative risarcitorie/riparatorie in chiave educativa atte a favorire assunzione di consapevolezza e responsabilità da parte degli alunni che sono incorsi nelle sanzioni disciplinari.

Si riporta di seguito la tabella (alla data di emanazione del presente Regolamento) con l'elenco delle condotte e delle relative sanzioni, ribadendo il divieto assoluto di utilizzo di cellulari, smartphone o tablet durante il tempo scuola (quindi anche durante visite d'istruzione e attività extracurriculari), ad eccezione dei casi in cui il personale della scuola ne autorizzi l'uso.

Si ricorda che qualora lo studente accendesse o utilizzasse il cellulare o altri dispositivi affini durante il tempo scuola, ciò comporterà **l'immediato e temporaneo ritiro del dispositivo** da parte del docente e la riconsegna unicamente al genitore o ad un suo delegato. Parimenti, l'uso improprio di cellulari, smartphone, tablet, e del web durante attività didattiche che ne richiedano l'utilizzo a scuola, comporterà l'attivazione di adeguati e proporzionati provvedimenti disciplinari, secondo quanto stabilito dal Regolamento di Istituto sull'argomento.

COMPORTAMENTO DA SANZIONARE	TIPOLOGIA DELLE SANZIONI
Uso non autorizzato del cellulare, dello smartphone e di qualsiasi altro supporto durante le ore di lezione.	Ammonizione scritta (sanzione tipologia A). Se reiterato sospensione da 1 a 3 giorni (sanzione tipologia B).
Riprendere per mezzo di videocamera fotografica o audiovisiva, o registrare via audio e video, senza autorizzazione del diretto interessato, luoghi o momenti dell'attività scolastica ed extracurricolare dell'Istituto nel suo complesso.	Sospensione da 1 a 5 giorni (sanzione tipologia B).
Pubblicare su social network e in ogni applicazione web video girati di nascosto e/o foto, dove sono presenti persone filmate senza il loro consenso.	Sospensione da 1 a 10 giorni (sanzione tipologia B).
Inviare messaggi offensivi; atti di cyberbullismo nell'ambito della scuola.	Sospensione da 1 a 15 giorni (sanzione tipologia B).

### Legenda delle sanzioni

SANZIONI DI TIPO A  (decise dal singolo docente o dai docenti di classe/interclasse/classi parallele di plesso)	a) richiamo verbale b) invito alla riflessione individuale, anche fuori dall'aula, alla presenza e con l'aiuto del docente interessato c) richiamo verbale e invito alla riflessione guidata alla presenza e con la guida del Dirigente scolastico d) consegna da svolgere in classe significativa e commisurata e) consegna da svolgere a casa significativa e commisurata f) sospensione temporanea dalle attività ludiche dell'intervallo g) ammonizione scritta sul libretto personale o quaderno delle comunicazioni h) ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul libretto personale o quaderno delle comunicazioni eventualmente controfirmata dal Dirigente Scolastico i) ammonizione scritta ufficiale da parte del Dirigente Scolastico
SANZIONI DI TIPO B (decise dal Consiglio di classe: docenti + genitori)	a) sospensione dalle visite guidate, viaggi d'istruzione, gruppi sportivi o altre attività con l'obbligo della presenza a scuola con altre mansioni concordate b) sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza fino a tre giorni c) sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza fino a quindici giorni
SANZIONI DI TIPO C (adottate dal Consiglio d'Istituto; potrebbero compromettere l'ammissione alla classe successive)	a) sospensione oltre i quindici giorni e quanto previsto dal c.6 dell'art.1 del D.P.R. 235/07, solo nel caso di fatti di rilevanza penale o di pericolo per l'incolumità delle persone tali da richiedere l'intervento degli Organi Istituzionali di Competenza

#### **ALLEGATO 1**

## PROTOCOLLO D'AZIONE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il protocollo d'azione in caso di atti di bullismo e cyberbullismo vuole configurarsi come procedura da seguire nella gestione da parte della scuola di presunte azioni di bullismo e vittimizzazione avvenute all'interno dell'istituto.

Sebbene non tutti i casi possano essere gestiti esclusivamente dalla scuola, il coinvolgimento della stessa nella presa in carico delle emergenze risulta fondamentale perché consente di:

- o interrompere o alleviare la sofferenze della vittima;
- o rendere il bullo o i bulli responsabili delle proprie azioni;
- o mostrare a studenti e genitori che ogni atto di bullismo e/o di violenza, di cui la scuola è a conoscenza, viene ammonito e comporta le conseguenze previste dal Regolamento;
- o mostrare che nessun atto di bullismo e/o di violenza è ammesso né tollerato all'interno dell'istituto o lasciato accadere senza intervenire.

Direttamente coinvolto nella gestione dei vari casi è il Referente bullismo e cyberbullismo d'istituto. Il Referente insieme al Dirigente sono responsabili della presa in carico e della valutazione del caso, della decisione relativa alla

tipologia di interventi da attuare, nonché del monitoraggio del caso nel corso del tempo, il tutto in collaborazione con gli altri docenti e i genitori degli alunni coinvolti.

#### SCHEMA DI PROTOCOLLO DI AZIONE

FASE	SCOPO E AZIONI	SOGGETTI COINVOLTI
1. Segnalazione	Segnalare un presunto caso di bullismo o cyberbullismo per attivare un processo di valutazione e di presa in carico della situazione da parte della scuola.	Alunno vittima Alunni testimoni Docenti Genitori Personale ATA
2. Analisi e valutazione dei fatti	Raccogliere informazioni e testimonianze sull'accaduto, valutare se si tratta di un effettivo caso di bullismo/cyberbullismo e scegliere la tipologia di intervento più adeguata al caso.	Docenti di classe Referente bullismo Collaboratori DS Dirigente
3.Intervento e gestione del caso	Gestire il caso attraverso uno o più interventi opportuni, che prevedano il coinvolgimento delle famiglie degli alunni coinvolti, il supporto alla vittima, nonché misure per responsabilizzare il bullo/cyber bullo.	Referente bullismo Alunni coinvolti Genitori degli alunni Consiglio di classe Dirigente Collaboratori DS Counsellor d'istituto
4.Monitoraggio	Monitorare l'efficacia nel tempo delle azioni intraprese.	Referente bullismo Docenti di classe Counsellor d'istituto

**Fase 1: SEGNALAZIONE** 

La fase di segnalazione ha lo scopo di attivare un processo di attenzione e di successive valutazioni relative ad un presunto caso di bullismo o cyberbullismo, evitando che un caso di sofferenza non sia considerato perché sottovalutato o ritenuto poco importante.

La prima segnalazione di un presunto caso di bullismo e cyberbullismo all'interno della scuola può avvenire da parte di chiunque: la vittima stessa, eventuali testimoni, genitori, docenti, personale ATA. Parimenti tale segnalazione può essere accolta da chiunque (studenti, docenti, genitori,...). Chi si trovi nella situazione di accoglienza di segnalazione di un caso di bullismo ha il dovere di informare, per via orale o scritta, il Referente d'istituto in modo tale da permettere una tempestiva valutazione del caso e un altrettanto rapido intervento.

# **Fase 2: ANALISI E VALUTAZIONE DEI FATTI**

Ricevuta la prima segnalazione, il Referente bullismo informa il dirigente e/o la vicaria e procede immediatamente all'analisi e alla valutazione dei fatti, in collaborazione con il docente coordinatore di classe e con gli altri insegnanti della scuola. Scopo di tale fase è la raccolta di informazioni dettagliate sull'accaduto per esaminare la tipologia e la gravità dei fatti e decidere la tipologia di intervento da attuare. A tale proposito il Referente bullismo effettuerà interviste e colloqui con gli attori principali (chi ha fatto la segnalazione, la vittima, i compagni testimoni, gli insegnanti di classe,..), raccoglierà le diverse versioni e tenterà di ricostruire l'accaduto tramite la raccolta di prove e documenti (quando è successo il fatto, dove, con quali modalità).

Una volta raccolte le testimonianze, i soggetti coinvolti (docenti di classe, il Referente bullismo, Collaboratori del Dirigente, Dirigente) procedono alla valutazione. Se i fatti non sono configurabili come bullismo e cyberbullismo, non si interviene in maniera specifica, ma prosegue il compito educativo della scuola. Qualora invece i fatti risultino confermati ed esistano prove oggettive di atti di bullismo e cyberbullismo, il Referente bullismo aprirà un protocollo e proporrà le azioni da intraprendere condividendole con il Dirigente in forma orale e scritta.

#### Fase 3: SCELTA DELL'INTERVENTO E GESTIONE DEL CASO

A seguito di un'approfondita valutazione il Referente bullismo sceglierà come gestire il caso attraverso uno o più interventi. Ogni caso ha naturalmente caratteristiche specifiche e andrà trattato in maniera diversa dagli altri. Tuttavia in linea di massima la procedura da seguire è la seguente:

- supporto e protezione alla vittima per evitare che si senta responsabile;
- comunicazione alla famiglia della vittima tramite convocazione: si descrivono i fatti e si fornisce supporto nell'affrontare la situazione, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori la scuola (sportello di ascolto, educatori, altri..);
- comunicazione alla famiglia del bullo/cyber bullo tramite convocazione: si descrivono i fatti, si
  preannunciano le sanzioni disciplinari, si fornisce supporto nell'affrontare la situazione, si analizza
  l'eventuale necessità di supporti personalizzati (sportello di ascolto, interventi psico- educativi,..);
- convocazione straordinaria del Consiglio o del team di classe: scelta dell'intervento da attuare (approccio educativo con la classe, intervento individuale con il bullo e la vittima, gestione della relazione tra bullo e vittima, eventuale coinvolgimento dei servizi del territorio);
- scelta del tipo di provvedimento disciplinare da prendere nei confronti del bullo, in base alla gravità;
   condivisione della decisione con la famiglia;
- lettera di comunicazione formale ai genitori del bullo/cyberbullo sulle decisioni prese dal Consiglio di classe o team di classe;
- eventuale denuncia all'autorità giudiziaria in caso di reato.

#### **Fase 4: MONITORAGGIO**

Il Referente che ha condotto la gestione del caso, i docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti provvederanno ad un attento monitoraggio della situazione, con lo scopo di verificare eventuali cambiamenti a seguito dell'intervento, l'efficacia delle misure prese, la presa di coscienza delle proprie azioni da parte del bullo/cyberbullo, l'effettiva interruzione delle sofferenze da parte della vittima.